

**DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO E
DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE OVINA
(norme generali per l'attuazione delle manifestazioni ufficiali delle razze ovine)**

**TITOLO I
MANIFESTAZIONI UFFICIALI**

Art. 1

1. Le manifestazioni ufficiali del libro genealogico e del registro anagrafico delle razze o tipi genetici ovini sono:
 - a. le mostre e le mostre-mercato;
 - b. i concorsi;
 - c. le rassegne o raduni.

Art. 2

1. Le mostre, le mostre mercato ed i concorsi sono organizzati sulla base di un calendario ufficiale predisposto dall'Ufficio Centrale del libro genealogico e del registro anagrafico (UC). I regolamenti particolari delle singole manifestazioni, approvati dall'UC, devono rispettare le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3

1. In tutte le manifestazioni la valutazione degli animali presenti alle rassegne o raduni è affidata agli esperti di cui all'art.8 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina.

Art. 4

1. In tutte le manifestazioni, la custodia, il trasporto, la cura degli animali e l'assicurazione per le responsabilità civili sono a carico degli allevatori ai quali potranno essere rimborsate parzialmente le spese.

**TITOLO II
MOSTRE E MOSTRE-MERCATO**

Art. 5

1. Le mostre sono manifestazioni zootecniche riservate ai soggetti iscritti al libro genealogico ed al registro anagrafico che hanno lo scopo di mettere in evidenza i risultati conseguiti in un determinato periodo mediante l'attività di miglioramento o conservazione anche al fine di promuovere la valorizzazione commerciale dei riproduttori.

Art. 6

1. Le mostre sono organizzate da Uffici periferici del libro genealogico e del registro anagrafico (UP) ovvero da comitati organizzatori secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Ciascuna mostra ed il suo particolare regolamento sono soggetti alla preventiva approvazione dell'UC.

2. Per partecipare alle mostre, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare, il regolamento della mostra.

Art. 7

1. Per essere ammessi alle mostre, gli ovini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria e dal regolamento della mostra. I soggetti ammessi alle mostre dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 8

1. Tutti i soggetti iscritti alla mostra dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale articolato nelle seguenti sezioni principali:

SEZIONE I: MASCHI

1^a categoria agnelli da 6 a 12 mesi

2^a categoria arieti da 12 a 24 mesi

3^a categoria arieti oltre 24 mesi

SEZIONE II: FEMMINE

4^a categoria agnelle dell'età minima di 6 mesi

5^a categoria pecore di 1° parto con lattazione in corso

6^a categoria pecore di 2° parto ed oltre.

2. Nel catalogo dovrà figurare il nome dell'allevatore, quello del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita del soggetto e, per i soggetti iscritti al libro genealogico, i seguenti altri dati:

Ovini da latte	Ovini da carne
MASCHI	
almeno una generazione di ascendenti;	almeno una generazione di ascendenti nota;
la lattazione di riferimento più favorevole alla madre;	la valutazione morfologica del padre e della madre se effettuata;
la valutazione morfologica del padre e della madre se effettuata;	l'eventuale indice genetico del padre o e del soggetto
indice genetico se disponibile	
FEMMINE	
almeno una generazione di ascendenti nota;	almeno una generazione nota di ascendenti;
la lattazione di riferimento più favorevole alla madre;	la valutazione morfologica del padre e della madre se effettuata
la valutazione morfologica del padre e della madre se effettuata;	
la produzione del soggetto stesso.	

Art. 9

1. Sulla base della valutazione morfologica effettuata dalle giurie, saranno compilate le classifiche di merito secondo i criteri stabiliti dal regolamento della mostra. Al termine della valutazione e della compilazione delle classifiche di merito, la giuria procederà alla proclamazione dei risultati ed alla assegnazione dei premi eventualmente previsti. I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alla mostra vengono trasmessi all'UC che li registra nella propria banca dati per renderli disponibili a tutti gli interessati con la precisa indicazione del luogo e della data della mostra.

Art. 10

1. L'UC può designare un proprio incaricato per assicurare il corretto svolgimento della mostra e l'osservanza delle norme fissate dai regolamenti.

Art. 11

1. Qualora previsto dal suo regolamento, una mostra può assumere il carattere di mostra-mercato quando sia esplicitamente prevista la compravendita dei riproduttori esposti. In tal caso un'apposita commissione nominata dall'UC sovrintende al corretto svolgimento delle compravendite. Le operazioni di compra-vendita si svolgeranno direttamente tra le parti con l'assistenza della commissione di cui sopra, e non sono ammesse interferenze da parte di terze persone. In ogni caso, la commissione non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda vizi o difetti, palesi od occulti, negli animali.
2. Il Comitato organizzatore della mostra-mercato potrà riscuotere sul prezzo dei riproduttori interessati alla compra-vendita un diritto di mercato nella misura che sarà stabilita dalla commissione di cui al precedente punto 1, la quale deciderà inappellabilmente anche per quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare.

TITOLO III CONCORSI

Art. 12

1. I concorsi hanno lo scopo di mettere in evidenza gli animali o gruppi di animali in possesso delle migliori caratteristiche produttive. Essi sono attivati e disciplinati dall'UC.

Art. 13

2. I concorsi possono riguardare:
 - a. gli animali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle mostre;
 - b. le carcasse di animali controllati;
 - c. altri aspetti tecnici eventualmente determinati dall'UC.

Art. 14

1. I concorsi possono essere anche organizzati in occasione dello svolgimento di mostre. I concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente possono essere organizzati anche in occasione dei corsi di formazione per esperti

Art. 15

1. Sulla base delle valutazioni specifiche e di ciascun aspetto tecnico che il concorso si propone di evidenziare, saranno compilate le classifiche di merito.

TITOLO IV RASSEGNE O RADUNI

Art. 16

1. Le rassegne o raduni sono manifestazioni zootecniche che vengono organizzate allo scopo di scegliere, attraverso la valutazione delle caratteristiche morfologiche, i soggetti da ammettere all'azione selettiva o da iscrivere al libro genealogico o al registro anagrafico ai sensi dell'articolo 11 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie ovina.

Art. 17

1. Le rassegne o raduni sono organizzati dagli UP secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Per partecipare alle rassegne o raduni, gli allevatori dovranno inoltrare domanda all'Ufficio competente incaricato dell'organizzazione entro e non oltre il termine stabilito. Con la presentazione della domanda d'iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il presente disciplinare.

Art. 18

1. Per essere ammessi alle rassegne o raduni, gli ovini dovranno essere muniti dei certificati sanitari previsti dalla normativa sanitaria. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno trovarsi nel luogo convenuto e rimanervi esposti per il tempo stabilito per ogni manifestazione.

Art. 19

1. I soggetti ammessi alle rassegne o raduni dovranno essere elencati in un catalogo ufficiale nel quale dovrà figurare il nome dell'allevatore, del proprietario attuale, la matricola, la data di nascita e le informazioni genealogiche richieste dall'art.11 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico.

**VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)**